REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

*

SESSIC	ONE		
ADUNANZA DEL 20 dicembre	1971	DI	CONVOCAZIONE
N. 1509 prot.	·		
N. 1 dell'O.d.G.			s s
N. 34 Reg. deliberazioni			
	e ·		
OGGETTO: Riesame legge sul	. Iun zionan	mento dei Comitati di controllo.	
L'anno millenovecentosettant un	2il gio	orno venti del mese di dicer	nbre
		cia al Lungomare N. Sauro e nella sala	
			dene adunanze
in seduta pubblica	, si è riunit	to il	•
, c	ONSIGLI	O REGIONALE	
sotto la presidenza del sigOn.	le Prof. E	Beniamino Finocchiaro	
vice presidenti i siggdottR	affaele Au	igelli - on le dott. Giuseppe Mat	arrese
segretari i sigg. avv. Giovanni	i Margiott	a - sig. Antonio Ventura	
=	t t	dott. proc. Pasquale Donvito	
		· -	
I Signori Consiglieri sono presei	nti o assenti	come segue:	
	Presenti Assenti	=	Presenti Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì	26) Matarrese on, dr. Giuseppe	.sì
2) Alemanno dr. Francesco	sì	27) Monfredi avv. Angelo	11
3) Andretta avv Aurelio		28) Palma avv. Vincenzo	c 11
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	11	29) Panico sig. Pasquale	sì
5) Augelli avv. Raffaele	11	30) Papa sig. Giuseppe	11
6) Baldassarre dr. Gaetano		. 31) Papapietro sig. Giovanni	
7) Borgia dr. Carlo	d!.	32) Piacquadio avv. Antonio	.!!
8) Calvario avv. Pasquale	11	33) Princigalli sig. Giacomo	.!!
9) Clemente sig. Tommaso	!'	34) Pulli dr. rag. Emilio	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	III.	35) Quarta dr. Nicola	.!!
11) Colamonaco sig.ra Maria		36) Raimondo sig. Cosimo Miche	ele .!!
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	11	37) Rizzo prof. Marcello	
13) Consiglio avv. Gabriele14) Conte prof. Giuseppe	11	38) Romano avv. Domenico 39) Romeo on. Antonio	
15) Di Giesi sig. Michele	ţ. n	40) Rossi dr. Angelo	tı
16) Dilonardo prof. Giovanni	0	41) Rotolo avv. Nicola	11
17) Di Stefano sig. Nicola	" "	42) Sasso on, prof. Giuseppe	11
(8) Fantasia prof. Matteo	ŋ	43) Scamarcio avv. Gaetano	п
9) Finocchiaro prof. Beniamino	11	44) Schilardi prof. Giovanni	"
20) Fiore dr. Alessandro	. 11	45) Somma sig. Antonio	11
21) Giampaolo prof. Filippo	3/	46) Sorice avv. Enzo	11
2) Grosso dr. Antonio	11	47) Tarricone prof. Luigi	11
3) Laera sig. Alessandro	tr	48) Tatarella dr. Giuseppe	11
4) Liuzzi dr. Francesco	11	49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	
5) Margiotta avv. Giovanni	11	50) Ventura sig. Antonio	
	4 4 1	,	

A relazione del sig. Presidente
Il Presidente informa l'Assemblea che il Governo, a norma dell'
art. 127 della Costituzione ha rinviato per un nuovo esame da parte del
Consiglio e per i motivi che saranno esposti dal relatore della prima Com
missione, la legge per il funzionamento degli organi di controllo della Re-
gione sugli atti degli enti locali.
In ossequio alla normativa costituzionale la legge viene quindi sot-
toposta al riesame del Consiglio il quale può riapprovare a maggioranza
assoluta il testo originario della legge, ovvero uniformarsi alle osserva
zioni di Governo,
Da la parola al Consigliere avv. Giovanni Margiotta, relatore per
la prima commissione permanente in sede referente
Omissis
Segue la discussione generale
Omissis
Il Presidente comunica all'Assemblea che si deve procedere alla
votazione degli emendamenti proposti dalla prima commissione
Art. 1 lett. b): soppressione al terzo rigo delle parole "e degli altri enti
locali" e sostituzione con le parole "dei consorzi di Comuni"; per cui il
resto della lettera b) all'art. 1 risulterebbe come segue: Sezioni provin-
ciali per il controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi di Comuni e degli
enti pubblici ospedalieri provinciali e di zona, con sedi nei capoluoghi di
provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto".
Pone quindi ai voti l'emendamento il quale viene approvato all'unani-
mità per alzata di mano con un astenuto (Borgia).
Art. 18 1º comma: l'emendamento proposto è soppressivo delle parole
"in quanto applicabili"; quindi il primo comma dell'art. 18 suonerebbe
così " Per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito il Comita-
to regionale e le sezioni provinciali di controllo osservano le norme

è approvato all'unanimità per alzata di mano, con un astenuto (Borgia).
Art. 18 3° comma: l'emendamento riguarda la soppressione totale del
comma.
Pone ai voti l'emendamento soppressivo; approvato all'unanimità per al-
zata di mano con un astenuto (Borgia).
Art. 21 4º comma; l'emendamento è soppressivo dell'intero quarto comma.
Pone ai voti l'emendamento soppressivo; approvato all'unanimità per al-
zata di mano, con un astenuto (Borgia).
fissa le indennità e le spese da rimborsare ai singoli componenti degli
organi di controllo" con le parole: "il Consiglio Regionale fissa le indenni-
tà di seduta, le indennità di missione e le spese di viaggio da rimborsare ai
singoli componenti degli organi di controllo".
Pone ai voti l'emendamento il quale viene approvato all'unanimità per al-
zata di mano, con un astenuto (Borgia),
Il Presidente avverte, quindi, che bisogna votare il nuovo testo legislativo
cnn gli emendamenti apportati dal Consiglio a seguito del rinvio per riesame.
Seguono le dichiarazioni di voto
Omissis
IL CONSIGLIO REGIONALE
Udito quanto riferito dal Presidente dell'Assemblea;
Udita la relazione del Vice Presidente della prima commissione, avv. Margiotta
Preso e dato atto dei motivi di rinvio da parte del Governo per il riesame
della legge sul funzionamento dei Comitati di controllo sugli atti degli
enti locali della Regione Puglia;
All'esito delle votazioni avvenute in sede di modifiche da apportarsi ad
alcuni articoli della legge citata;
Ad unanimità di voti espressi ed accertati per alzata di mano, con un solo
astenuto, Borgia,

DELIBERA di approvare, così come approva, la legge per il funzionamento degli organi di controllo della Regione sugli atti degli enti locali, nel testo che segue composto di n. 26 articoli: Art. 1 (Organi di controllo) Nella Regione Puglia il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato: a) dal Comitato Regionale per il controllo sugli atti delle Province, dei Consorzi a partecipazione di Amministrazioni provinciali e degli Enti pubblici espedalieri regionali, con sede in Bari; b) dalle Sezioni provinciali per il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi di Comuni e degli Enti pubblici ospedalieri e di zona, con sedi nei capoluoghi di Provincia di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Il Comitato e le Sezioni sono costituiti con decreti del Presidente della Giunta Regionale. Art. 2 (Autonomia degli Organi di controllo) Il Comitato e le Sezioni decentrate per il controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e delgi altri Enti previsti nell'art. 1 esercitano autonomamente le loro funzioni. Art. 3 (Durata in carica degli organi di controllo) Il Comitato regionale e le Sezioni provinciali durano in carica quanto il Consiglio Regionale, ma esercitano le proprie funzioni fino alla costituzione dei nuovi organi di controllo. Art. 4 (Inizio dell'attività degli organi di controllo) La data di inizio dell'attività degli organi di controllo è fissata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta Regionale designa i

funzionari della Regione che fungono da Segretario del Comitato Regio-
nale e delle Sezioni provinciali di controllo,
Art. 5
(Decisioni delgi organi di controllo)
L'organo di controllo pronuncia:
a) dichiarazione di presa d'atto per mancanza di rilievi;
b) ordinanza motivata di annullamento per illegittimità;
c) ordinanza motivata di rinvio per riesame.
Nessun altro provvedimento decisionale può essere adottato
Art. 6
(Relazione annuale)
Il Consiglio Regionale esamina annualmente le relazioni del Comi-
tato e delle Sezioni decentrate di controllo sulla loro attività.
A tal fine i Presidenti del Comitato e di ciascuna Sezione inviano
alla Giunta Regionale ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro
il mese di febbraio di ogni anno, dettagliate relazioni dei rispettivi Orga-
ni Collegiali sulla attività svolta dai Collegi stessi nell'anno precedente.
Art. 7
(Elezione dei Presidenti)
Nella prima seduta di insediamento il Comitato regionale e le Sezio-
ni provinciali, sotto la Presidenza dell'esperto effettivo più anziano
di età, eleggono con votazione a scrutinio segreto i rispettivi Presi-
denti tra i componenti effettivi nominati dal Consiglio Regionale.
Qualora dopo — due votazioni nessun candidato abbia riportato
la maggioranza assoluta dei voti è eletto Presidente chi ha riportato
il maggior numero di voti.
A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Art. 8
(Funzioni dei Presidenti)
Il Presidente del Comitato regionale e i Presidenti delle Sezioni

provinciali di controllo rappresentano gli organi che presiedono e:
a) convocano il Collegio e dirigono i lavori;
b) sopraintendono agli Uffici e ripartiscono tra i membri effettivi e
supplenti del Collegio i compiti e le attribuzioni relative ai singoli
atti sottoposti al controllo del Collegio medesimo;
c) provvedono alla sostituzione con i membri supplenti dei componenti
effettivi in caso di assenza o di impedimento.
Il Presidente del Comitato regionale, anche su richiesta di uno dei
Presidenti delle Sezioni provinciali di controllo, dispone periodiche con-
ferenze dei componenti effettivi e supplenti di tutti gli organi di controllo,
al fine di coordinare la loro attività istituzionale nel rispetto della piena
autonomia degli Enti locali.
L'esperto più anziano di età sostituisce in caso di assenza o impedi
mento il Presidente dei rispettivi Collegi.
Art. 9
(Funzioni dei componenti dei Collegi)
I componenti degli organi di controllo incaricati dal Presidente del
Collegio della trattazione di una pratica elaborano e formulano le proposte
da sottoporre al Collegio.
Art. 10
(Decadenza dei componenti dell'organo di controllo)
I componenti dell'organo di controllo che non intervengono, senza
giustificato motivo, a cinque sedute consecutive, decadono dalla carica.
Importano, altresì, decadenza le cause so pravvenute di ineleggi-
bilità e di incompatibilità, previste da legge della Repubblica.
Nei casi previsti dai commi precedenti, la causa di decadenza è contestata
dal Presidente della Giunta Regionale all'interessato, il quale ha dieci gior-
ni di tempo per rispondere; trascorso tale termine, il Consiglio Regionale
delibera definitivamente:
Qualora si tratti di incompatibilità , il Consiglio chiede al componente del

quella che ha causato la incompatibilità.
Se il componente non vi provveda entro il termine di dieci giorni, il
Consiglio Regionale lo dichiara decaduto.
La dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è comunicata
dal Presidente della Giunta Regionale al Commissario del Governo o al
Presidente della Corte d'Appello o alla Amministrazione provinciale per le
sostituzioni di rispettiva competenza.
Art. 11
(Dimissioni dei componenti dell'organo di controllo)
Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi dell'organo di control-
lo sono presentate al Presidente del Comitato o della Sezione di apparte-
nenza, che le trasmette immediatamente al Presidente della Giunta Regio-
nale.
Art. 12
(Reintegrazione dell'organo di controllo)
Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti abbia cessato di
far parte del Comitato o della Sezione, si provvede a sostituirlo nei modi
seguiti per la sua nomina.
fino alla scadenza del mandato del sostituto.
Art. 13
(Scioglimento degli organi di controllo)
Il Comitato regionale di controllo e le Sezioni provinciali possono
essere sciolte in caso di accertata impossibilità di funzionamento.
Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Regione,
su conforme parere del Consiglio Regionale che decide con l'intervento di
dua-terzi dei componenti e a maggioranza assoluta di voti.
Con lo stesso decreto il Presidente della Giunta provvede alla ricosti-
tuzione dell'organo di controllo,

Art. 14		
(Organico del personale)		
Spetta al Consiglio, con specifico provvedimento, definire la ripar-		
tizione degli Uffici e l'organico del personale addetto al Comitato ed a		
ogni Sezione; alla Giunta di assegnare il relativo personale che appar-		
tiene al ruolo organico della Regione.		
Il personale in servizio presso gli organi di controllo dipende funzio-		
nalmente dal Comitato o dalle Sezioni provinciali di controllo		
Art. 15		
(Segretario)		
Il Segretario del Comitato e di ciascuna Sezione, designato ai sensi		
dell'art. 4 della presente legge, è funzionalmente alle dipendenze del Co-		
mitato o delle Sezioni.		
Art. 16		
(Sedute dei Collegi)		
Il Comitato regionale e le Sezioni provinciali di controllo stabiliscono		
il calendario delle sedute che devono avere almeno frequenza bisettimanale;		
detto calendario viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli atti della		
Regione		
E' in facoltà dei Presidenti di convocare i Collegi ogni qualvolta ne rava		
visino la opportunità mediante avviso telegrafico con l'indicazione dell'ordine		
del giorno da diramarsi ai componenti almeno 24 ore prima dell'ora dell'adu-		
nanza.4		
Alle riunioni degli organi di controllo debbono essere invitati e possono		
partecipare i membri supplenti: questi hanno diritto di voto solo se chiamati.		
a sostituire un membro effettivo.		
I membri dei Collegi che per qualsi asi motivo sono impossibilitati a par-		
tecipare alle riunioni devono immediatamente informarne il Presidente ai fini		
della sostituzione con i membri supplenti. I supplenti esperti sono chiamati		
a partecipare alla votazione in sostituzione dei membri effettivi con criterio		

I rappresentanti delle Amministrazioni interessate, che ne abbiano
fatta richiesta e siano all'uopo espressamente delegati, devono essere
sentiti su argomenti all'esame degli organi di controllo, sia in sede
istruttoria, sia in sede di discussione del provvedimento e possono chie
dere che vengano acquisite agli atti le loro Osservazioni
Art. 18
(Disposizioni applicabili)
Per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito il Comitato
regionale e le Sezioni provinciali di controllo osservano le norme pro-
cedurali previste dalle leggi dello Stato.
Sono soggetti a controllo ili merito che ha carattere eccezionale, gli
atti che rientrano nei casi previsti dalle leggi della Repubblica.
Non sono soggetti a controllo gli atti meramente esecutivi di provve-
dimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge.
I provvedimenti degli organi di controllo sono definitivi.
Art. 19
(Controllo sugli atti delle aziende municipalizzate)
Il controllo sugli atti delle Aziende e degli Enti di cui al R. D. 15 otto-
bre 1925, n. 2578 in materia di assunzione diretta di pubblici servizi da
parte dei Comuni e delle Province, è attributio, secondo le rispettive
competenze, al Comitato e alle Sezioni di controllo che lo eserciteranno
nei limiti del predetto R. D. e secondo le modalità fissate nella presente
legge.
Art. 1 20
(Invio degli atti soggetti a controllo)
Gli atti soggetti a controllo devono pervenire alla Segreteria del Colle-
gio competente in duplice esemplare, corredati di un elenco descrittivo
degli atti anche in duplice esemplare, dei quali uno è restituito all'Ammini-
strazione dell'Ente interessato, munito del timbro e data.
Da tale data decorrono i termini previsti dagli artt. 59 e 60 della citata

legge n. 62/1953.
La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio ai fini
della sospensione del termine stabilito per le determinazioni del Collegio
non può essere effettuata più di una volta.
Restano ferme le norme che disciplinano termini e forme di pubblica-
zione preventive o successive per detrrminati atti (bilanci, mutui, regola-
menti, ruoli, ecc.' ecc.')
Art. 21
(Pareri)
Gli organi di controllo non possono chiedere pareri tecnici ed altre
pubbliche Amministrazioni se non nei casi tassativamente previsti dalla
legge
nei casi tassativamente previsti dalla legge,
La richiesta di pareri deve essere inviata per conoscenza all'Ente
deliberante.
Art. 22
(Ordinanze di rinvio e di annulamento)
Le ordinanze di rinvio per riesame e i provvedimenti di annullamento
devono essere esaurientemente motivati sia in relazione alle controdedu-
zioni presentate dall'Ente interessato, sia in relazione ai vizi riscontrati
dall'organo di controllo.
Le ordinanze di rinvic per riesame e i provvedimenti di annullamento
devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla loro adozione all'Ente
interessato.
Art. 23
(Pubblicazione delle decisioni degli organi di controllo)
Un elenco di tutte le decisioni adottate dagli organi di controllo in
ciascuna seduta è trasmesso a cura del Segretario al Presidente della
Giunta Regionale per la inserzione nel Bollettino Ufficiale degli atti

******	della Regione.
	Art. 24
	(Copia e visione degli atti)
	Gli Uffici di segreteria delgi organi di controllo sono tenuti a rilascia-
	re entro dieci giorni dalla richiesta copia degli atti emessi dai Collegi a
	chiunque ne faccia richiesta.
	Non è consentito il rilascio di copia degli atti interni, degli atti i-
	struttori e del verbale contenente la discussione.
	La spesa è a carico del richiedente.
	I Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere, in esenzione di
	spese, copia dei provvedimenti adottati e di tutti gli atti preparatori,
	Art, 25
	(Indennità di presenza e rimborso spese)
	Il Consiglio Regionale fissa le indennità di seduta, le indennità di mis-
*	sione e le spese di viaggio da rimborsare ai singoli componenti degli
1	organi di controllo.¹
	Art. 26
	(Controllo sugli atti non ancora definiti dagli organi di controllo dello Stat
	Tutti gli atti adottati dagli Enti previsti dalla presente legge che alla
	data di inizio di attività degli organi regionali di controllo non risultino
	ancora definiti dagli organi di controllo dello Stato, saranno a cura di
	questi ultimi trasmessi agli organi regionali competenti.
	Dalla data in cui tali atti pervengono agli organi regionali di controllo d
	re il termine per l'esercizio dei poteri di controllo.
	Il Consiglio Regionale a maggioranza delibera di dichiarare urgente
	la presente legge a norma del combinato disposto dagli artt. 127 della
	Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia

·	Il Presidente del Consiglio
	f.to Finocchiaro
I Segretari Consiglieri	
f.to Margiotta - Ventura	
	2 2 DIC, 1971
	p. c. c.
	(Doll Proc. Fasquale Donville)
	1 pulit
	* //
<u>,,</u>	
	······································
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>
	······································
CONMISSARIATO. DEL GOVERNO. PER LA	
, and the second	Bari, 18 gennaio 1972
	dell'art. 127, 1° comma, della Costi -
tuzione della Repubblica I	[taliana.
Il Commissario del Governo - f/to	N. Pignataro.
	P. C. C. (Dali., Proc., Pasquale, Douvilla.)
	lew 15
	······································
	·

•

.

.